



Piazza Castello 1,
33079 - Sesto al Reghena
tel. +39 0434 693970
fax +39 0434 693975
P.IVA 00254030935
codice fatt. elett. UF4IMI



Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Servizio Tecnico



Le Vie dell'Abbazia

PEC: comune.sestoalregghena@certgov.fvg.it
EMAIL: tecnico@com-sesto-al-regghena.regione.fvg.it
C.F. 80003970938
www.comune.sesto-al-regghena.pn.it

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.
Procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.
VERBALE DI GARA N. 4 e PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
CIG: 7114924D03

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **30**, del mese di **ottobre**, alle **ore 10:47**, presso la Sede del Comune, sita in Piazza Castello, n.1,

Nella Sala Giunta/Riunioni, luogo ove si procede alla celebrazione della gara in seduta pubblica, il sottoscritto geom. Edi Innocente, Responsabile Unico del Procedimento – d'ora in avanti R.U.P. – alla presenza dei signori di seguito specificati:

BRESCANCIN Maria Roberta	Testimone
MILAN Raffaele	Testimone
INNOCENTE Sara	Segretario Verbalizzante

prima dell'avvio dei lavori da atto che sono presenti in sala n. 4 persone in rappresentanza di due degli operatori economici che a suo tempo hanno presentato offerta e più precisamente:

- Sig. Alessandro Bordignon legale rappresentante della Ditta "EURO TOURS srl" di Mogliano Veneto (PN);
- Sig. Giuseppe De Iseppi dipendente della Ditta "EURO TOURS srl" di Mogliano Veneto (PN);
- Sig. Giorgio Massolin legale rappresentante della Ditta "F.D.M. TOURS srl" di Fiume Veneto (PN);
- Sig. Giulio Cesare Franco Martin dipendente della Ditta "F.D.M. TOURS srl" di Fiume Veneto (PN);

Prima di tutto il R.U.P. evidenzia che tra i testimoni presenti non vi è il sig. Marco Cecchinato, presente a tutte le precedenti sedute in quanto in ferie e che lo stesso viene in data odierna sostituito dal sig. Raffaele Milan.

Il R.U.P. chiede quindi ai presenti se hanno osservazioni da fare in merito a tale sostituzione; ottenendo risposta negativa da tutti dispone di procedere con le operazioni.

In seguito quindi il R.U.P. ricorda e precisa che:

- A suo tempo la costituenda A.T.I. tra le Ditte F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto (PN) e Alibus International srl di Pordenone – esclusa dalla gara (si veda il Verbale di Gara n. 1) – promuoveva ricorso al TAR FVG;
- Il TAR FVG si esprimeva con sentenza n. 00406/2017 pubblicata il 21.12.2017 a favore della succitata ricorrente;
- Il Comune promuoveva appello presso il Consiglio di Stato contro la succitata sentenza;
- Il Consiglio di Stato riteneva l'appello infondato con sentenza n. 5202/2018 pubblicata il 05.09.2018 e notificata al Comune dal legale di controparte in data 07.09.2018;
- Con nota datata 18.09.2018 prot. n. 11423, inviata a mezzo PEC a tutte le Ditte partecipanti alla procedura in oggetto, il R.U.P. riconvocava la gara, in seduta pubblica ed in esito alla sentenza del CdS succitata, per il giorno 24.09.2018 alle ore 10.30;

- In tale data si procedeva quindi – giusto Verbale di Gara n. 3 di cui qui si richiama integralmente il contenuto – all’apertura della busta dell’offerta della costituenda A.T.I. tra le Ditte F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto (PN) e Alibus International srl di Pordenone;
- A seguito dell’apertura di tale busta la graduatoria provvisoria risultava essere la seguente:

- A.T.I. F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto e Alibus Internationale Srl	ribasso offerto 32,60%
- Euro Tours srl di Mogliano Veneto (TV)	ribasso offerto 26,99%
- Servizi e Trasporti Locali srl di Francavilla al Mare (CH)	ribasso offerto 19,20 %
- Friulviaggi srl di Spilimbergo (PN)	ribasso offerto 17,77%
- Mondo Tours srl di Susegana (TV)	ribasso offerto 15,75%
- Cooperativa Sociale Acli soc. coop onlus di Cordenons (PN)	ribasso offerto 12,50%
- Successivamente si procedeva quindi al calcolo della soglia di anomalia, con le modalità previste all’art. 97 del D.lgs n. 50/2016 ampiamente illustrate nel Verbale di Gara n. 3 sopra richiamato;
- La soglia di anomalia risultante era pari al 26,990%;
- Pertanto l’offerta della costituenda A.T.I. già citata risultava anomala;
- Quindi con nota datata 25.09.2018 prot. n. 11717 – inviata a mezzo PEC – la succitata costituenda A.T.I. veniva invitata a produrre – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota medesima – idonea relazione atta a spiegare l’entità dell’offerta formulata;
- La costituenda A.T.I. già citata inviava – a mezzo PEC – propria relazione che veniva registrata al protocollo generale di questo Ente il giorno 06.10.2018 al n. 12245;
- Con nota prot. n. 13176 del 26.10.2018 – inviata a mezzo PEC a tutte le Ditte che avevano presentato offerta – veniva riconvocata la seduta di gara per oggi 30.10.2018 alle ore 10.30;

Quindi il R.U.P. procede con la lettura del Secondo Verbale di Verifica Giustificazioni Offerta Anomala, emesso in data 22.10.2018 – che viene acquisito ed allegato al presente verbale – dal quale risulta che l’offerta verificata risulta congrua.

Pertanto la graduatoria definitiva di aggiudicazione del servizio in oggetto, risulta essere la seguente:

- | | |
|--|-------------------------|
| - A.T.I. tra F.D.M. Tours srl e Alibus International srl | ribasso offerto 32,60% |
| - Euro Tours srl di Mogliano Veneto (TV) | ribasso offerto 26,99% |
| - Servizi e Trasporti Locali srl di Francavilla al Mare (CH) | ribasso offerto 19,20 % |
| - Friulviaggi srl di Spilimbergo (PN) | ribasso offerto 17,77% |
| - Mondo Tours srl di Susegana (TV) | ribasso offerto 15,75% |
| - Cooperativa Sociale Acli soc. coop onlus di Cordenons (PN) | ribasso offerto 12,50% |

Visto quanto sopra il R.U.P. proclama aggiudicataria la costituenda A.T.I. tra le Ditte F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto (PN) e la Ditta Alibus International srl di Pordenone, che ha formulato una offerta pari al 32,60%.

In seguito il R.U.P. chiede al legale rappresentante della Ditta F.D.M. Tours srl sig. Giorgio Massolin – presente alle operazioni – quando sono pronti a partire con il servizio di trasporto in oggetto, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per il controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara e per completare tutte le attività propedeutiche alla sottoscrizione del contratto.

Il sig. Massolin assicura che sono pronti subito ma che, in base alla sua esperienza, attivare il servizio con una nuova Ditta, ad anno scolastico in corso, crea molti disagi all’utenza e alle rispettive famiglie con conseguenti possibili lamentele verso il Comune, anche se il servizio è ben svolto e suggerendo che il momento opportuno sia successivamente alla sospensione delle lezioni e quindi a partire da settembre 2019.

Il R.U.P. evidenzia che in realtà, in base al calendario scolastico, la prima sospensione delle lezioni abbastanza lunga è molto più vicina ed è quella prevista per le festività natalizie.

Il R.U.P. conclude poi precisando che tali aspetti saranno comunque chiariti formalmente in seguito.

Alle ore 11:00 vengono chiuse tutte le operazioni e definitivamente sciolta la seduta.

Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell'Art. 33, comma 1, del D.lgs n. 50/2016.

Il medesimo verbale, corredato da tutta la documentazione citata e da tutti i plichi delle offerte pervenute, viene riconsegnato al RUP per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Il R.U.P.
f.to Edi Innocente

I Testimoni

f.to Maria Roberta Brescancin

f.to Raffaele Milan

Il Segretario Verbalizzante
f.to Sara Innocente



Piazza Castello 1,
33079 - Sesto al Reghena
tel. +39 0434 693970
fax +39 0434 693975
P.IVA 00254030935
codice fatt. elett. UF4IMI



Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Servizio Tecnico



Le Vie dell'Abbazia

PEC: comune.sestoalregghena@certgov.fvg.it
EMAIL:
tecnico@com-sesto-al-regghena.regione.fvg.it
C.F. 80003970938
www.comune.sesto-al-regghena.pn.it

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.
Procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.
SECONDO VERBALE DI VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ANOMALA.
CIG: 7114924D03

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **ottobre**, alle **ore 10.30**, presso la Sede del Comune, sita in Piazza Castello, n.1,

Premesso:

- Che in data 08.08.2017 venivano effettuate, in seduta pubblica, le operazioni di gara e veniva quindi emesso il Verbale di Gara n. 1 e Provvedimento di Esclusione;
- Che a suto tempo la costituenda A.T.I. tra le Ditte F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto (PN) e Alibus International srl di Pordenone – esclusa dalla gara – promuoveva ricorso al TAR FVG;
- Che il TAR FVG si esprimeva con sentenza n. 00406/2017 pubblicata il 21.12.2017 a favore della succitata ricorrente;
- Che il Comune promuoveva appello presso il Consiglio di Stato contro la succitata sentenza;
- Che il Consiglio di Stato riteneva l'appello infondato con sentenza n. 5202/2018 pubblicata il 05.09.2018 e notificata al Comune dal legale di controparte in data 07.09.2018;
- Che in data 24.09.2018 veniva quindi effettuata, in seduta pubblica, l'apertura della busta contenente l'offerta economica della costituenda A.T.I. sopra citata, riammessa alla gara in forza delle sentenze TAR FVG e CdS sopra richiamate e veniva pertanto redatto il relativo Verbale di Gara n. 3;

Considerato che dalla lettura del succitato verbale risulta:

- Che a seguito della nuova verifica di congruità delle offerte ammesse, effettuata ai sensi dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016, una offerta risulta superiore alla soglia di anomalia rideterminata nel 26,990% come da conteggi espliciti nel medesimo verbale;
- Che l'offerta che supera la soglia di anomalia è quella presentata dalla Ditta riammessa alla gara in forza delle già citate sentenze e quindi formulata dalla costituenda A.T.I. tra le Ditte F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto (PN) e Alibus International srl di Pordenone che ha offerto un ribasso pari al 32,60%;

Vista quindi la nota datata 25.09.2018 prot. n.11717, inviata a mezzo PEC in data 25.09.2018 ad entrambe le Ditte della costituenda A.T.I. e con la quale veniva chiesto l'invio di idonea relazione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, atta a spiegare l'entità dell'offerta formulata;

Preso atto del fatto:

- Che in data 06.10.2018 al n. 12245 di prot. è pervenuta, a mezzo PEC, la relazione richiesta a firma di entrambe le Ditte della costituenda A.T.I.;

Considerato che sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale:

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;
- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore dovrebbe considerarsi incongrua per definizione;
- si possono prendere in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva,
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs.50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente:

Considerato, infine che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
-
-

Tutto ciò premesso e considerato lo scrivente R.U.P. procede con l'analisi del documento presentato dalla costituenda A.T.I. più volte citata e dopo attento esame ritiene l'offerta congrua in quanto le giustificazioni presentate risultano adeguate, esenti da vizi d'illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza; per i dettagli si rinvia, *per relationem* al documento presentato dalla Ditta.

Pertanto lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta dalla costituenda ATI tra le Ditte F.D.M. Tours srl di Fiume Veneto (PN) e Alibus International srl di Pordenone, a giustificazione del ribasso offerto, sia sufficiente e dichiara quindi che l'offerta dalla medesima formulata è da ritenersi congrua.

Alle ore **11.45** lo scrivente dichiara chiusa l'operazione di verifica della congruità delle offerte anomale ed adotta le seguenti conclusioni:

- l'offerta della costituenda A.T.I. tra le Ditte F.D.M. Tours srl di Fiume Vento (PN) e la Ditta Alibus International srl di Pordenone è **CONGRUA**;

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Il R.U.P.
Edi Innocente